



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000)

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale
 Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 56 del 27.07.2022

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche.

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 13:45 in video conferenza si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	x	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche

Il Responsabile del settore tributi

Premesso che si ravvisa la necessità di approvare un nuovo regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, alla luce della nuova legislazione vigente, quale la legge Regionale n. 7 del 2020;

Premesso che è stato pubblicato sul BURC n.91 del 27.04.2020 il nuovo Testo Unico sul Commercio (Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020) che contiene la raccolta, il riordino e l'aggiornamento di tutte le norme che regolano le attività commerciali sul territorio della Campania.

Il testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione), provvede ad una razionalizzazione della normativa di settore per consentire ai commercianti di operare nelle migliori condizioni possibili, atteso che il commercio per la Campania rappresenta una realtà significativa sia a livello di ricaduta economica che occupazionale

Tra le principali novità si segnalano:

- abrogazione di disposizioni legislative regionali frammentate in diversi testi normativi (sono state abrogate circa 20 leggi tra cui quelle riguardanti la Disciplina dei mercati all'ingrosso, quella in materia di distribuzione commerciale e la normativa relativa al sistema distributivo dei carburanti);
- introduzione di disposizioni legislative per normare ambiti operativi privi di specifica disciplina regionale (disposizioni per somministrazione di alimenti e bevande, diffusione stampa quotidiana e periodica e svolgimento di feste e sagre popolari);
- adeguamento della normativa di settore alle modifiche intervenute nella legislazione nazionale ed europea in tema di tutela della concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche;
- unificazione e semplificazione dei regimi abilitativi regionali previsti dal D.Lgs. 25/11/2016 n.222 con ulteriori livelli di semplificazione amministrativa
- adozione di una disciplina organica in materia di distretti del commercio
- introduzione di misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita;

Visto che la Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici

dimensionati e ubicati in modo da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale; b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario; c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata; d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.

Propone di deliberare

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1) Di approvare il regolamento dell'esercizio del commercio su aree pubbliche

Marano 29/06/2022

Il Responsabile del settore tributi

Dott. Paolo D'Auria



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio

Letta la proposta del Responsabile

Premesso che si ravvisa la necessità di approvare un nuovo regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, alla luce della nuova legislazione vigente, quale la legge Regionale n. 7 del 2020;

Premesso che è stato pubblicato sul BURC n.91 del 27.04.2020 il nuovo Testo Unico sul Commercio (Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020) che contiene la raccolta, il riordino e l'aggiornamento di tutte le norme che regolano le attività commerciali sul territorio della Campania.

Il testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione), provvede ad una razionalizzazione della normativa di settore per consentire ai commercianti di operare nelle migliori condizioni possibili, atteso che il commercio per la Campania rappresenta una realtà significativa sia a livello di ricaduta economica che occupazionale

Tra le principali novità si segnalano:

- abrogazione di disposizioni legislative regionali frammentate in diversi testi normativi (sono state abrogate circa 20 leggi tra cui quelle riguardanti la Disciplina dei mercati all'ingrosso, quella in materia di distribuzione commerciale e la normativa relativa al sistema distributivo dei carburanti);
- introduzione di disposizioni legislative per normare ambiti operativi privi di specifica disciplina regionale (disposizioni per somministrazione di alimenti e bevande, diffusione stampa quotidiana e periodica e svolgimento di feste e sagre popolari);
- adeguamento della normativa di settore alle modifiche intervenute nella legislazione nazionale ed europea in tema di tutela della concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche;
- unificazione e semplificazione dei regimi abilitativi regionali previsti dal D.Lgs. 25/11/2016 n.222 con ulteriori livelli di semplificazione amministrativa
- adozione di una disciplina organica in materia di distretti del commercio
- introduzione di misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita;

Visto che la Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un

ambito concorrenziale; b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario; c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata; d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare

Acquisito il parere tecnico favorevole del Dirigente del servizio competente previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00.

Dato atto

- che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza del Consiglio Comunale, del suddetto D.Lgs. 267/00.

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - 1) Di approvare il regolamento dell'esercizio del commercio su aree pubbliche

DELIBERA

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Area Economico Finanziaria




Oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche


Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA Dott. Paolo D'Auria	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>29-6-2022</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario 	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>29/06/2022</u> Il Responsabile 

Visto e autorizzato




COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

Normative Comunali per il Commercio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ai sensi della L.R. 7 del 2020

TITOLO I PRINCIPI, FINALITA' E OGGETTO	pag. 4
<i>Art. 1 -Principi e finalità</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 -Oggetto</i>	<i>4</i>
TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	pag. 5
<i>Art. 3 -Ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 -Definizioni</i>	<i>5</i>
TITOLO III -PRESUPPOSTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	pag. 7
Capo I	
<i>Art. 5 -Esercizio dell'attività</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 -Autorizzazioni e/o concessioni –Principi generali</i>	<i>8</i>
<i>Art.7 -Autorizzazioni e/o concessioni –Subingresso</i>	<i>8</i>
<i>Art.8 -Autorizzazioni commercio su posto fisso...</i>	<i>9</i>
<i>Art.9 -Modalità di svolgimento dell'attività a posto fisso</i>	<i>9</i>
<i>Art.10 –Assegnazione dei posteggi.....</i>	<i>11</i>
<i>Art.11 –Posteggi riservati.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.12 –Assegnazioni posteggi agli imprenditori agricoli</i>	<i>13</i>
<i>Art.13 –Commercio Itinerante</i>	<i>14</i>
<i>Art.14-Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante</i>	<i>15</i>
<i>Art.15 –Aree interdette al commercio itinerante</i>	<i>16</i>
<i>Art.16 –Concessioni</i>	<i>16</i>
<i>Art.17 –Disciplina generale in materia di orari</i>	<i>16</i>
<i>Art.18 –Normativa Igienico sanitaria di carattere generale</i>	<i>17</i>
CAPO II –ANAGRAFE DELLE IMPRESE	pag. 17
<i>Art.19 - Istituzione</i>	<i>17</i>
<i>Art.20 -Tenuta e modalità di registrazione</i>	<i>17</i>
TITOLO IV -MERCATI, FIERE, SAGRE, MERCATI STRAORDINARI E BORGHI MERCATALI TIPICI	pag. 18
CAPO I	pag. 18
<i>Art. 21 -Classificazione dei mercati</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 -Istituzione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 23 –Aree private da destinare al commercio</i>	<i>18</i>
<i>Art. 24 –Modifica dei mercati</i>	<i>18</i>
<i>Art. 25 -Trasferimento e Sospensione del mercato</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26 -Funzionamento dei mercati</i>	<i>19</i>
<i>Art. 27- Mercati domenicali e festivi</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28 –Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 29 -Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 30 –Scorrimento delle graduatorie dei bandi espletati per l'assegnazione dei posteggi.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 31 -Scambio dei posteggi.....</i>	<i>22</i>
CAPO II –CANONE DI CONCESSIONE PER MERCATI IN SEDE PROPRIA	pag. 22
<i>Art. 32 –Soggetti passivi</i>	<i>22</i>
<i>Art. 33–Versamento del canone</i>	<i>22</i>
<i>Art. 34 –Riscossione del canone</i>	<i>22</i>
<i>Art. 35 –Attività di accertamento, termini di prescrizione, sospensione, revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione</i>	<i>22</i>

CAPO III – FIERE, SAGRE E MERCATI STRAORDINARI	pag. 22
<i>Art. 36 – Istituzione e organizzazione fiere, sagre e mercati straordinari</i>	22
<i>Art. 37 – Modalità di svolgimento delle attività di vendita</i>	23
TITOLO V – SANZIONI	pag. 23
<i>Art. 38 – Fonti normative e modalità di applicazione</i>	23
<i>Art. 39 – Sanzioni pecuniarie</i>	23
<i>Art. 40 – Confisca delle attrezzature e della merce.....</i>	24
<i>Art. 41 – Sospensione coattiva dell'attività.....</i>	24
<i>Art. 42 – Revoca dell'autorizzazione -modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione</i>	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 26
<i>Art. 43 – Disposizioni transitorie.....</i>	26
<i>Art. 44 – Rinvio ad altre norme</i>	26
<i>Art. 45 – Vigilanza e controllo</i>	27
<i>Art. 46 – Abrogazioni</i>	27
<i>Art. 47 – Entrata in vigore</i>	27

TITOLO I - Principi, finalità e oggetto -

Art.1) Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il Regolamento è orientato dai seguenti principi:

-valorizzare i mercati e l'attività degli operatori che rappresentano una risorsa importante per la città perché consentono lo sviluppo di occupazione qualificata e, contemporaneamente, contribuiscono alla difesa dei redditi;

-favorire l'offerta di prodotti alimentari e non alimentari di qualità, il più possibile provenienti dal territorio, con costi in grado di fare i conti con i diversi livelli di reddito della cittadinanza legando qualità e convenienza in modo indissolubile;

-rafforzare la funzione di aggregazione e di incontro e, contemporaneamente, dare continuità a tradizioni identitarie della distribuzione storicamente presenti che vanno preservate;

-adeguare le strutture esistenti in termini di innalzamento dei livelli di servizio agli standard qualitativi richiesti dal mercato e dai requisiti igienico sanitari delle norme vigenti.

3. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:

-qualificare e migliorare mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere;

-tutelare il consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti;

-contribuire alla riqualificazione urbana anche mediante l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture, alle esigenze igienico-sanitarie e alle norme sulla sicurezza;

-migliorare le condizioni di esercizio degli operatori e ricercare un loro costante coinvolgimento nell'esame delle diverse problematiche;

-assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa e l'esercizio dell'attività in forma itinerante siano integrati nel miglior modo possibile con altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi ed attrezzature, assicurando altresì che siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;

-promuovere la tutela del tessuto commerciale tradizionale nonché l'integrazione delle attività commerciali su aree pubbliche con altre forme di uso dello spazio pubblico o di uso pubblico,

Art.2) Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, della Legge Regione Campania n. 7 del 21 aprile 2020, e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche del territorio comunale. Sono comprese, in particolare, nel Regolamento:

a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;

c) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;

d) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita, anche con riferimento alla tenuta di idonea certificazione di conformità delle apparecchiature, da esibire ai competenti organi di controllo, in caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura del cibo o per diversi scopi.

TITOLO II - Ambito di applicazione e definizioni -

Art.3) Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all'esterno di esercizi del commercio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della Legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
 - b) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano le attività di vendita nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile, fatte salve le norme relative all'assegnazione di posteggi riservati nell'ambito dei mercati e quelle relative alle modalità di svolgimento dell'attività, ove compatibili.
 - c) ai produttori agricoli, singoli o associati, e ai consorzi e alle cooperative di produttori e di commercianti che esercitano le attività di vendita nei limiti di cui alla Legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
 - d) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico. Per opere del proprio ingegno si intendono quelle realizzate anche in modo seriale a condizione che abbiano carattere anche di una modesta originalità frutto di una rielaborazione personale dell'autore.
 - e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni.

Art.4) Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
2. commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
3. aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
4. operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;
5. posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
6. posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
7. mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
8. mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

9. mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
10. mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
11. mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
12. mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
13. mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
14. mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
15. mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;
16. fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
17. presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
18. negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
19. somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
20. associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
21. spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
22. spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
23. hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.

Capo I

Presupposti e modalità di svolgimento dell'attività

Art.5) Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) sui posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal presente regolamento.

2. Il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.

4. La Carta di esercizio è il documento, anche elettronico, identificativo dell'impresa che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi all'iscrizione della Camera di commercio, industria ed artigianato e all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Essa è compilata direttamente, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, o i Centri di assistenza tecnica. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

5. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal comune, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla Carta di esercizio, che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche,.

7. Fermo restando il possesso di requisiti di cui all'articolo 7 della L.R. 7/2020, l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP.

8. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare, si ottiene mediante il rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A alla L.R. 7/2020 mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della medesima Legge Regionale

9. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

10. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

11. Nell'ambito territoriale della Regione Campania è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei paesi dell'Unione europea.

Art.6) Autorizzazioni e/o concessioni –Principi generali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere rilasciata esclusivamente ad imprese individuali, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale, e nei cui confronti non risulti applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone unico patrimoniale, ovvero, del canone concessorio per i mercati in sede propria.

3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere presentata relativa domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web del Comune di Marano di Napoli nella quale l'interessato, tra l'altro, dichiara:

- a) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale;
- b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.
- c) Tali dati necessari sono, tra gli altri, annotati sull'autorizzazione.

4. Gli atti di autorizzazione e/o concessione sono rilasciati dal SUAP, previa comunicazione all'interessato circa le prescrizioni necessarie per il rilascio, che gli interessati devono adempiere entro il termine di giorni dieci dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. In assenza di comprovati giustificativi motivi, il mancato adempimento degli interessati alle citate prescrizioni per il ritiro dei titoli entro il citato termine è considerato abbandono della richiesta di autorizzazione/occupazione, e il richiedente, se ancora interessato, deve riproporre l'istanza ex novo.

6. L'autorizzazione all'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio di cui all'art. 8, ai sensi dell'art. 54, comma 5 della Legge Regionale, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio nazionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

Art. 7) Autorizzazioni e/o concessioni –Subingresso

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta, di diritto, il trasferimento al subentrante dell'autorizzazione amministrativa e/o della concessione a condizione che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'attività. Il subingresso può riguardare sia l'autorizzazione su posteggio sia l'autorizzazione itinerante. Per la regolarizzazione amministrativa del cambio di titolarità dell'azienda è necessario la reintestazione dell'autorizzazione e/o della concessione.

Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:

- a) entro un anno dalla morte del titolare;
- b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti.
3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.
5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Art. 8) Autorizzazioni di tipologia A (a posto fisso)

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A è rilasciata dal SUAP per i settori merceologici alimentare e non alimentare congiuntamente all'atto di concessione del posteggio, per un periodo di validità di anni dodici, salvo eventuali proroghe o rinnovi previsti per legge e la validità dell'una è condizione per la validità dell'altra.
2. Le autorizzazioni stagionali sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento.
3. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento
4. Le domande sono inviate al Comune con le modalità e i termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Per le modalità e i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi è fatto espresso rinvio ai criteri della Legge Regionale 7/2020.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;
 - b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.
6. Il SUAP comunica al comune di residenza dell'operatore il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo dell'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in caso di trasferimento di residenza, i dati dell'operatore commerciale sono trasmessi al comune di nuova residenza.

Art.9) Modalità di svolgimento dell'attività a posto fisso

1. Il commercio svolto su posteggi dati in concessione per 12 anni può essere svolto nel mercato.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro e non oltre l'orario previsto per l'inizio delle vendite, e la relativa permanenza è

obbligatoria per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo giustificati motivi, opportunamente comunicati e documentati al Comune entro cinque giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti, e la presenza per quel giorno verrà cancellata.

L'operatore assegnatario è tenuto, inoltre, a garantire la presenza per tutti i giorni di attività del mercato e dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione al bando, di non avere altre assegnazioni per lo stesso giorno o, nel caso, si impegna a rinunciarle.

L'inosservanza di questo principio per un mese determina la perdita della concessione e l'automatico scorrimento della graduatoria di assegnazione.

3. In caso di impedimento transitorio, per un periodo predeterminato e fissato in apposito atto, parte integrante della concessione, l'esercizio può essere svolto da sostituti dipendenti o collaboratori familiari dell'operatore assegnatario. Il nominativo dei sostituti deve comparire anche nell'ipotesi che si tratti di congiunti dei titolari. La certezza dei dati identificativi dei soggetti, siano o meno preposti all'occupazione dei posteggi, costituisce onere cui sono tenuti, indistintamente, tutti i concessionari degli stessi (ditte individuali, società di capitali, cooperative). La natura del rapporto di tali soggetti con il titolare dell'autorizzazione ed il relativo necessario possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente non superiori a quattro mesi oppure non superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato qualora questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di malattia, gravidanza, servizio militare o altri casi di assenze giustificate ai sensi di legge.

5. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica autorizzata, e non può occupare una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

6. L'operatore non può unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui. Sono fatte salve le occupazioni e concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

7. Gli operatori commerciali sono tenuti ad esibire le autorizzazioni e/o concessioni di cui al Regolamento, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e di controllo, e ad esporre in modo visibile a tutti una scheda riassuntiva con i dati anagrafici e autorizzatori.

8. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti per la vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme). Non è richiesto l'apposizione del citato cartello se il prezzo è chiaramente indicato sul prodotto esposto in maniera tale da consentirne l'agevole lettura da parte del consumatore. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 114/98 e ssmii.

9.) I prodotti alimentari devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dal contatto con gli acquirenti. Inoltre, deve essere esposta la zona di provenienza ed ogni notizia utile ad evidenziarne la tracciabilità.

10. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate queste devono essere pubblicizzate con cartello visibile. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono essere sottoposti ad idoneo processo di sanificazione.

11. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

12. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/40, nonché l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi;

13. La vendita di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art.37 del T.U.L.P.S.(14), è consentita esclusivamente ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.
14. E' vietata l'accensione di fuochi e il deposito e l'uso di materiale infiammabile, esplosivo, detonante, asfissiante o comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette e in altri contenitori.
15. E' vietato l'uso di mezzi sonori come megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di strumenti musicali, di apparecchi radio, di dischi, di musicassette, di compact disk e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi o alla quiete pubblica e limitatamente al tempo di prova d'ascolto.
16. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato ed il rapporto con gli acquirenti.
17. La dotazione dei posteggi in materia di estintori deve rispettare la normativa antincendio vigente.
18. Se previsto dal disciplinare di mercato, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.
19. L'utilizzo di generatori di corrente è consentito, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
20. Se nel mercato è stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.
21. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti dal disciplinare di mercato per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
22. L'operatore è responsabile del decoro e della pulizia dell'area assegnata, del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in ottemperanza alle prescrizioni e/o indicazioni ricevute dall'azienda di prelievo e smaltimento, e in ogni caso in conformità alle disposizioni di legge e alla relativa normativa comunale, ed è tenuto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento.
23. L'operatore è responsabile della buona manutenzione delle strutture e delle attrezzature proprie e di quelle ricevute in assegnazione, secondo il principio civilistico della diligenza del buon padre di famiglia, e risponde in proprio del risarcimento al Comune di tutti i relativi danni da esso causati con comportamento doloso o colposo. In caso di danni ad impianti o a strutture a servizio di tutti gli operatori commerciali del mercato, laddove non si individuino i relativi responsabili, le somme necessarie per la riparazione dei danni sono poste a carico di tutti gli operatori e ripartite in uguale misura tra loro in ragione del numero dei posteggi di cui risulta assegnatario il singolo operatore nel medesimo mercato.
24. Al termine dell'orario di vendita l'operatore deve ripristinare l'area mercatale.

Art. 10) Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone apposito bando.
2. Entro il 30 luglio di ogni anno, il comune, trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui il comune si uniforma.
4. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi al comune, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dal medesimo bando.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.
6. Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Il comune espleta i bandi e provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
8. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
9. Per le selezioni il comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del presente regolamento e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, da comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, se non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m della L.R. 7/2020.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi riservati di cui all'articolo 56 della L.R. 7/2020

Art. 11) Posteggi riservati.

1. In ogni singolo bando è prevista, una riserva del 5% per i soggetti portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1. sono assegnati nei mercati cittadini con le stesse modalità procedurali previste all'art. 8), comma 4. del Regolamento.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono accedere solamente le imprese individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio anche non riservato in un mercato, alla data di indizione del bando di assegnazione dei posteggi riservati, non può partecipare a tale bando.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1. che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cedere la relativa azienda in proprietà o in gestione prima di 3 anni. Dopo tale

periodo la cessione in proprietà o in gestione dell'azienda può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti.

5. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1. risultanti, comunque, non assegnati sono attribuiti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria generale.

Art.12) Assegnazione posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di istituzione del mercato riserva nell'ambito dell'organico dei posteggi una quota agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135del Codice Civile, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendono prevalentemente prodotti provenienti dai propri fondi agricoli, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, agli art. 1e 4. Detta quota è fissata al 10% del numero complessivo dei posteggi del mercato.

2. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati cittadini sono assegnati con le stesse modalità procedurali previste per l'assegnazione degli altri posteggi, ad eccezione del rilascio dell'autorizzazione al commercio che rimane esclusa per tali soggetti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Nei bandi per l'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, tra i criteri di preferenza si terrà conto della seguente tabella:

<i>Criteri</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<i>Aziende agricole ubicate nella Regione Campania iscritte nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani (art.92 ter del Reg. CE n.889/08) inserito nel S.I.A.N. -Sistema Informativo Agricolo Nazionale -che vendono prodotti biologici muniti dell'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo dell'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo</i>	20
<i>Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG</i>	15
<i>Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati</i>	12
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditrici</i>	10
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 50 anni</i>	8
<i>Trasparenza nella formazione del prezzo</i>	7

<i>finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita</i>	
<i>Aziende agricole aventi sede nel Comune di Marano di Napoli</i>	8
<i>Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli</i>	6
<i>Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%</i>	4
<i>Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio</i>	3

4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, con l'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo, mentre non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali. Gli operatori commerciali non possono occupare, nemmeno in spunta, i posteggi riservati ai produttori agricoli.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli mediante le operazioni di spunta, per le quali si applicano le regole previste all'art. 28) del Regolamento.

6. Fatta salva l'applicazione di altre sanzioni, la concessione del posteggio è revocata nel caso di accertamento di due violazioni dell'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo effettuate nell'arco di un anno o nel caso di accertamento di perdita degli elementi che hanno consentito l'accesso al posteggio riservato.

Art. 13) Commercio itinerante

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune di Marano di Napoli.

2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:

- a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
- c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

4. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari del soggetto titolare dell'autorizzazione. La natura del rapporto di tali soggetti con il titolare dell'autorizzazione, ed il relativo necessario possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del DPR. 445/00. La dichiarazione deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.
5. L'operatore commerciale, titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, può chiedere al Comune l'aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione del settore merceologico già autorizzato. La domanda è accolta previa verifica del relativo possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività del nuovo settore merceologico.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei relativi prescritti requisiti. In tal caso, l'abilitazione alla somministrazione deve risultare annotata sull'autorizzazione.
7. Il commercio in forma itinerante nell'ambito territoriale del Comune è consentito anche ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle altre Regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, nel rispetto delle previsioni e dei limiti del Regolamento.
8. Il titolare di autorizzazione/concessione deve comunicare ogni variazione relativa alla propria impresa individuale o societaria (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.), entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 48, comma 3, del Regolamento.

Art.14) Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area pubblica, se non espressamente interdetta, e nell'osservanza degli orari fissati, ai sensi del Regolamento.
2. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con qualunque mezzo adibito sia al trasporto e sia all'esposizione della merce, purché munito di idonea omologazione e delle autorizzazioni igienico-sanitarie, se previste dalla vigente normativa sanitaria.
3. L'esercizio del commercio itinerante è permesso a condizione che la sosta dei veicoli sia effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, che non ostacoli o limiti in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale;
4. All'operatore commerciale è permesso sostare nello stesso punto per un tempo massimo di due ore, con obbligo di spostamento a non meno di 300 metri dal punto precedentemente occupato, e con divieto di tornare nel medesimo punto nella stessa giornata.
La permanenza dell'operatore su una porzione di area pubblica oltre il tempo massimo di due ore, configura l'esercizio di un'attività di commercio su posteggio sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, è sanzionato ai sensi dell'art. 48, comma 1. del Regolamento.
5. Se l'operatore commerciale effettua una sosta in area destinata a parcheggio a pagamento è tenuto al pagamento integrale della relativa tariffa.
6. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante ad una distanza inferiore a metri 500 dalle aree mercatali, nonché dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri, per la salvaguardia della quiete e del dovuto rispetto a questi ultimi.
7. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In tali luoghi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri prodotti simili, purché effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche mobili a pedali e/o spinta a braccia.
8. Per la tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e per la salvaguardia della incolumità delle persone, la sosta per il commercio itinerante è vietata in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di

polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi motivi è vietata la sosta ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti.

Art.15) Aree interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Al fine di garantire la tutela dei valori archeologici, storici, artistici e ambientali, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblica sicurezza, nonché per altri motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale, con il presente regolamento definisce l'elenco di zone in cui è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, lo stesso può essere aggiornato, con atto di Giunta Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno per esigenze di carattere generale.

2. L'esercizio è vietato in concomitanza dei dispositivi di traffico che limitano l'accesso alle aree urbane o per sopravvenuti motivi di pubblica sicurezza.

3. E', inoltre, vietato, ai sensi della Legge Regionale, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata mediante strutture mobili con ruote sulle zone demaniali e sulle aree pubbliche nelle seguenti vie:

- Corso Europa
- Corso Mediterraneo
- Corso Italia
- Via Marano San Rocco
- via Castel Belvedere
- Via Merolla
- Corso Umberto I
- Via Domenico di Somma
- Corso Vittorio Emanuele
- Via Baracca
- Via XXIV Maggio
- Via IV Novembre

Art. 16) Concessioni

1. Le modalità di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, e di pagamento del relativo canone, per le aree mercatali non in sede propria, e per le fiere e le sagre, sono contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del relativo Canone Unico Patrimoniale cui è fatto espresso rinvio.

2. I canoni per la concessione di posteggio nei mercati in sede propria sono stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale in recepimento dei criteri fissati dalla Legge Regionale

Art. 17) Disciplina generale in materia di orari

1. L'attività di commercio, anche in forma itinerante, su tutte le aree pubbliche, non può essere svolta nelle giornate domenicali e festive salvo deroghe consentite da apposite Ordinanze Sindacali.

2. Con tale Ordinanza possono essere previste differenziazioni di esercizio tra diversi mercati in considerazione degli interessi degli operatori e dei consumatori. In nessun caso l'attività di commercio in sede fissa potrà superare le 11 ore giornaliere, mentre l'attività di commercio in forma itinerante non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e non può essere conclusa dopo le ore 19,00.

3. L'Amministrazione stabilisce limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 18) Normativa igienico-sanitaria di carattere generale

1. A tutela delle esigenze igienico-sanitarie, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, e alle altre disposizioni contenute nelle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia igienico sanitaria, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, nonché in altre disposizioni regolamentari comunali, cui è fatto espresso rinvio.

2. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, l'operatore del settore alimentare applica e mantiene procedure basate sui principi del sistema dell'analisi del pericolo e dei punti critici di controllo (nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal Reg. (852/2004).

Capo II - Anagrafe delle imprese -

Art. 19) Istituzione

1. E' istituita presso il Comune l'Anagrafe delle imprese per la gestione amministrativa del commercio su aree pubbliche, per l'interscambio informativo con gli altri Uffici pubblici, e per le altre finalità consentite dalla legge.

Art. 20) Tenuta e modalità di registrazione vedi art 72 LR 7/2020

1. L'ufficio competente implementa l'anagrafe delle imprese che esercitano attività su aree pubbliche contenente:
 - a) Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare del titolo abilitativo;
 - b) Numero e tipologia del titolo abilitativo;
 - c) Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 - d) Dati identificativi dei posteggi;
 - e) Settori merceologici autorizzati;
 - f) Provvedimenti sanzionatori, variazioni di residenza e di titolarità.
2. L'ufficio competente provvede annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a:
 - a) Mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;
 - b) Posteggi distinti, ove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;
 - c) Titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.

TITOLO IV - Mercati, Fiere, Sagre, Mercati straordinari-

Capo I

Art.21) Classificazione dei mercati

1. I mercati in sede propria, con o senza strutture fisse, o su strada, nell'ambito del territorio comunale sono classificati sulla base delle definizioni contenute all'art. 52, della LR 7/2020

Art.22) Istituzione

L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale ai sensi dell'Art. 63 della LR 7/2020.

Art. 23) Aree private da destinare al commercio

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure solo se compatibile con le destinazioni risultanti dal SIAD. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti. Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.

3. I rapporti tra il comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.

4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate

Art. 24) Modifica dei mercati

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 65 della L.R. 7/2020, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Art. 25) Trasferimento e sospensione dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63 della LR 7/2020.

2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.
3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

Art. 26) Funzionamento dei mercati

1. In considerazione delle specifiche peculiarità e delle esigenze differenziate per la tipologia, l'ubicazione, il dimensionamento etc., ogni mercato è dotato di un Disciplinare di mercato.
2. Il Disciplinare di mercato è redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento ed è approvato, per i mercati di nuova istituzione, con Deliberazione del Consiglio Comunale, e per i mercati già esistenti, con atto di Giunta Comunale,
3. Il Disciplinare di mercato contiene, in particolare:
 - a) la specificazione della tipologia del mercato;
 - b) i giorni e gli orari di svolgimento;
 - c) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - d) le modalità di accesso degli operatori, di carico e scarico, e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - f) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
 - g) le modalità di registrazione delle presenze/assenze;
 - h) l'indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spunta;
 - i) l) il rinvio alle norme del Regolamento e l'espresso richiamo delle sanzioni principali e accessorie ivi previste.
4. Fino a quando non saranno approvati i disciplinari relativi ai singoli mercati, per il funzionamento degli stessi si applicano le norme del Regolamento.

Art. 27) Mercati domenicali e festivi

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente ai mercati straordinari ed ai mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo;

Art. 28) Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il comune può istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:
 - a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;
 - b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.

3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.
4. La struttura amministrativa competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della LR 7/2020.
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
6. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Il comune prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procede alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al comune.
7. Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui al comma 3 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. Il comune redige un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e lo trasmette alla Regione.
8. In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 29) Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili –Spunta

1. I posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione, nel caso di ulteriore disponibilità e ad esaurimento dello scorrimento della Graduatoria degli spuntisti non titolari di posteggio e solo a coloro che risultano regolarmente iscritti nel ruolino di spunta.
 2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nonché in regola con il pagamento del canone di concessione calcolato, per i mercati in sede propria, in rateo del medesimo canone applicato allo specifico mercato, mentre per i mercati su strada ai sensi del vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale.
 3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione, è indicato nel Disciplinare di mercato.
 4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della "Graduatoria degli spuntisti".
- La Graduatoria degli spuntisti è determinata secondo il seguente ordine di priorità:
- a) maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett f), del D.Lgs. n.114/98 "La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno

svolgere l'attività". Lo spuntista per vedersi riconosciuta la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;

- b) in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
- c) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria degli spuntisti viene compilata giornalmente dalla Polizia Municipale.

5. I posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, sono assegnati in via prioritaria agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della c.d. "Graduatoria degli spuntisti".

6. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione scritta al Comune entro 5 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.

8. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo giustificati motivi opportunamente comunicati e documentati al Comune entro cinque giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

9. Nell'ambito del mercato, il concessionario:

a) di due posteggi decennali non può partecipare alle operazioni di spunta;

b) di un solo posteggio decennale:

I. non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio di cui è titolare;

II. se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

10. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale mediante l'annotazione in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che ha partecipato alla spunta, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale nel mercato;

11. Le graduatorie degli spuntisti con l'indicazione delle presenze sono consultabili presso il Comando di Polizia Locale mediante richiesta di accesso agli atti. Esse sono aggiornate tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 12 e 13.

12. Le presenze maturate in qualità di spuntista, determinano acquisizione di punteggio nell'ambito della partecipazione ai bandi per posteggi inerenti ai singoli mercati di riferimento.

13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. In ogni caso, l'assenza si considera giustificata solo dalla data di presentazione della citata documentazione.

Art. 30) Scorrimento delle graduatorie dei bandi espletati per l'assegnazione dei posteggi

- 1. I posteggi che si renderanno definitivamente disponibili nei mercati, per rinuncia del titolare o per ritiro della concessione conseguente alle sanzioni previste dal Regolamento, sono assegnati, solo per il residuo periodo di tempo di validità dei medesimi posteggi disponibili, a coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria

redatta per il bando espletato per il mercato di riferimento. Graduatoria che, pertanto, resta aperta fino all'esaurimento della stessa e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di approvazione della stessa.

Art.31) Scambio dei posteggi

1. Nell'ambito dello stesso mercato è autorizzato, lo scambio di posteggi con lo stesso arco temporale di utilizzo liberamente concordato tra gli operatori commerciali, a condizione che i richiedenti dovranno presentare domanda a firma congiunta e che:

- a) siano attivi nello stesso settore merceologico;
- b) siano in regola con il pagamento del canone concessione e degli altri tributi/tasse comunali.

2. La durata delle concessioni rimane la stessa fissata nei primi atti concessori.

Capo II - Canone di concessione per mercati in sede propria –

Art. 32) Soggetti passivi

1. I titolari di concessione per l'uso di posteggi all'interno dei mercati in sede propria sono tenuti al pagamento di un canone concessorio annuale.

Art. 33) Versamento del canone

1. Il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'uso del posteggio. Solo in caso di rilascio ex novo di un titolo concessorio, il canone dovuto è frazionato in dodicesimi in rapporto ai mesi di utilizzo del posteggio;

2. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

5. Nel caso in cui il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia al posteggio indirizzata al competente Servizio del Comune, con contestuale riconsegna dei titoli autorizzatori, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Art. 34) Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal competente Servizio del Comune o affidata dall'Amministrazione comunale in concessione ad apposito soggetto abilitato.

2. La riscossione coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo.

Art. 35) Attività di accertamento, termini di prescrizione, sospensione, revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione.

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, salvo atti interruttivi, quali avvisi bonari o inviti al pagamento;

CAPO III - Fiere, Sagre e Mercati Straordinari -

Art.36) Istituzione e organizzazione fiere, sagre e mercati straordinari.

1. Ai fini della pianificazione annuale nel territorio comunale delle fiere, delle sagre e dei mercati straordinari, l'Amministrazione comunale raccoglie annualmente, entro il 30 giugno di

ciascun anno, le proposte provenienti dalle Associazioni istituite e registrate (in ambito culturale e ambientale), dalle Associazioni di categoria, dai consorzi di operatori, e dagli Enti Istituzionali per la realizzazione di eventi fieristici e/o di sagre. Su tali proposte, visto il Regolamento, si procede con atto Giunta Comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'approvazione del calendario delle fiere e delle sagre per l'anno seguente.

2. Le fiere, le sagre e i mercati straordinari, indicati nel calendario di cui al comma 1, sono autorizzati con appositi atti di Giunta Comunale, con i quali sono stabilite le prescrizioni particolari e specifiche per l'emanazione dei bandi per l'assegnazione di posteggi, per gli elementi di arredo dei banchi e delle merceologie, per la localizzazione dei posteggi medesimi e le loro dimensioni, ed ogni altra disposizione che il Comune intende dettare.

Art.37) Modalità di svolgimento delle attività di vendita

1. Per le modalità di svolgimento dell'attività di vendita nelle fiere, nelle sagre e nei mercati straordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9) del Regolamento.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche delle singole manifestazioni e/o delle località di svolgimento, potranno anche essere stabilite norme di dettaglio per singoli mercati, fiere, sagre o altre manifestazioni locali, con i relativi atti di istituzione, attraverso appositi "Disciplinari di mercato".

TITOLOV – Sanzioni –

Art.38) Fonti normative e modalità di applicazione

1. Le sanzioni contenute nel Regolamento sono previste dall'art.29 del D.Lgs.n. 114/'98 dall'art.147 della L.R.n. 07/2020, e dall' art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/'00.

2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dalle medesime disposizioni legislative, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 39) Sanzioni pecuniarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi,

- si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
3. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.
 4. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
 5. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 27 comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
 6. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
 7. Le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.
 8. Per l'occupazione di una superficie diversa rispetto a quella autorizzata, si applica la sanzione prevista al comma 1.
 9. Per l'occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata, si applica la sanzione prevista al comma 2.
 10. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
 - a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 40) Confisca delle attrezzature e della merce

1. Nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 38), comma 1, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e dell'attrezzatura.

Art. 41) Sospensione coattiva dell'attività

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

- a) la cessione, anche temporanea, del posteggio a terzi, senza l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento;
 - b) il mancato rispetto dell'orario di vendita senza giusta causa;
 - c) l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato;
 - d) l'occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata;
 - e) il danneggiamento doloso del suolo, delle strutture di servizio, degli elementi di arredo urbano, e del patrimonio arboreo;
 - f) la vendita di tipologie di merci non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato;
 - g) Il commercio di prodotti contraffatti, adulterati o comunque non conformi alle normative poste a tutela del consumatore;
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - i) l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti;
 - j) la mancata esibizione dell'autorizzazione e/o dell'eventuale concessione di posteggio, in originale, a richiesta degli Organi di vigilanza;
 - k) l'inosservanza delle vigenti normative in materia fiscale come ad es. il mancato rilascio o l'emissione irregolare di fattura o di scontrino/ricevuta fiscale;
 - l) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all'art. 15);
 - m) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione relativa all'impresa individuale o societaria titolare dell'autorizzazione e/o concessione (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.
4. E' considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.
5. In caso di recidiva la sanzione è così graduata:
- a) in caso di prima reiterazione(recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;
 - b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni quindici;
 - c) in caso di terza reiterazione della violazione, e/o di ogni altra successiva reiterazione, nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni venti;
6. La sospensione dell'attività può riguardare il singolo mercato nel quale la violazione è stata commessa, nelle ipotesi previste al comma 2., punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k); l), ed n), oppure l'attività commerciale su tutte le aree pubbliche, nelle ipotesi previste ai punti a), c), f), h), i), k), j) , l), ed m), del medesimo comma.
7. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui all'art. 32, comma 4., lett. d), della Legge Regionale .

Art. 42) Revoca dell'autorizzazione -Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove

questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di malattia, gravidanza, servizio militare, o altri casi di assenze giustificate ai sensi di legge.

c. nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale e nel caso in cui risulti applicata nei propri confronti con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

d. nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso della Partita IVA.

2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la revoca dell'autorizzazione, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., assegnando allo stesso un termine di giorni venti per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale o PEC.

3. Per la modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione, è fatto espresso rinvio a quanto previsto nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale unico

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art.43) Disposizioni transitorie

1. In coerenza con i principi e le finalità del Regolamento, e in applicazione di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs n.59/'10, è consentito il commercio su posteggio singolo in aree diverse da quelle mercatali soltanto nei posteggi dati in concessione prima dell'entrata in vigore del Regolamento e limitatamente all'efficacia temporale dei relativi atti di concessione, prorogabili, comunque, per un periodo di non oltre un anno dalla scadenza degli stessi.

2. In corso di efficacia degli atti di concessione di cui al comma precedente, i titolari, ferma restandone la disponibilità, possono accedere a titolo preferenziale, a seguito di relativa domanda, all'assegnazione di posteggi vacanti esistenti nei mercati cittadini. In caso di più istanze relative alla stessa area mercatale, si procederà all'assegnazione attraverso pubblico sorteggio.

3. Decorsa la durata degli atti di concessione come stabilita al comma 1, i precedenti intestatari delle concessioni stesse avranno titolo preferenziale, a parità di punteggio, rispetto agli altri concorrenti, nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi nei mercati cittadini, entro e non oltre un anno dalla scadenza come stabilita al comma 1.

Art. 44) Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento dei Chioschi su suolo pubblico.

2. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 2) e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.
3. Sono fatte salve disposizioni di dettaglio contenute nei disciplinari dei singoli mercati.

Art.45) Vigilanza e controllo

1.L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del Regolamento è svolta dal Servizio di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art.46) Abrogazioni

1.Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di commercio su aree pubbliche in contrasto con il Regolamento.

Art.47) Entrata in vigore

1.Il Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Geriardina BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO



PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 28/07/2022

Marano di Napoli li 28/07/2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

() è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 28/07/2022

IL RESPONSABILE

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

